

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2009, n. 074/Pres.

Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, c. 1, LR. 6/2021 (B.U.R. 19/5/2021, S.O. n. 15).
DPR. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Flora di interesse comunitario
- Art. 3 Flora di interesse regionale
- Art. 4 Quantitativi e modalità di raccolta della flora
- Art. 5 Raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali
- Art. 6 Deroghe per la raccolta di flora
- Art. 6 bis Autorizzazione alla deroga e autorizzazione alla raccolta di quantitativi superiori
- Art. 7 Esclusioni
- Art. 8 Diritti del proprietario del fondo
- Art. 9 Fauna di interesse comunitario
- Art. 10 Fauna di interesse regionale
- Art. 11 Deroghe per la cattura di fauna
- Art. 12 Disposizioni per il rilascio dei provvedimenti delle autorizzazioni alla deroga e per le autorizzazioni alla raccolta di quantitativi superiori di flora
- Art. 13 Monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali
- Art. 14 Vigilanza
- Art. 15 Entrata in vigore

- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D
- Allegato E
- Allegato F
- Allegato G

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale di cui agli articoli 59, 60, 61 e 64 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in esecuzione dell'articolo 96 della medesima legge, nel rispetto del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154)¹.

Art. 2
(Flora di interesse comunitario)

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 9/2007, ai fini del presente regolamento l'allegato A elenca la flora spontanea di interesse comunitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), così come recepito nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.

Art. 3
(Flora di interesse regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 9/2007 ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la flora spontanea di cui all'allegato B.

Art. 4
(Quantitativi e modalità di raccolta della flora)

1. Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 9/2007, per le specie erbacee ² diverse da quelle di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e da quelle di interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

² Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

persona, di dieci individui o parti di essi con l'esclusione dell'apparato radicale³ o di fronde se si tratta di felci, nonché di non più di un chilogrammo di muschio o licheni allo stato fresco.⁴

2. La raccolta di quantitativi superiori a quelli indicati al comma 1 è consentita previa autorizzazione da richiedere ai sensi dell'articolo 6 bis⁵.

3. La raccolta della flora è effettuata senza divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi e i bulbi.

3 bis. La raccolta anche con estirpazione, asportazione e distruzione di radici, tuberi, rizomi e bulbi delle specie erbacee ed arbustive alloctone non è soggetta a limitazione, fatti salvi i diritti di terzi.⁶

4. Per le specie la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, ai dipendenti e collaboratori di enti scientifici, nonché agli insegnanti e studenti è permessa la raccolta di piante con apparato radicale per la costituzione di erbari e per determinazioni scientifiche, per un numero complessivo massimo giornaliero, per persona, di venti esemplari e per un massimo di due esemplari per specie.

5. I soggetti di cui al comma 4 che effettuano la raccolta sono muniti di una dichiarazione rilasciata dai rispettivi enti che attesta la necessità didattica o scientifica della raccolta.

6. Per le specie erbacee la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, la raccolta del seme è permessa senza limitazioni⁷.

7. La raccolta di piante o parti di esse, effettuata conformemente alle modalità previste nel presente regolamento, non esime il raccoglitore verso i diritti di terzi.

Art. 5

(Raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali)

1. Nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali, è consentita la raccolta fino ad un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di un chilogrammo di piante o parti di esse appartenenti a ciascun genere o specie della flora spontanea di cui all'allegato C.

³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

⁴ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. a), punto 3), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

⁶ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

2. Il quantitativo massimo giornaliero, per persona, è di tre chilogrammi per i generi o le specie della flora spontanea di cui all'allegato D.

2 bis. La raccolta di parti di specie arbustive e arboree, diverse da quelle di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e da quelle di interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con riguardo a gemme, fiori, frutti, foglie è sempre consentita fino al limite di un chilogrammo a persona al giorno.⁸

2 ter. Nessun limite è posto alla raccolta di parti di specie arbustive e arboree spontanee, diverse da quelle di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e da quelle di interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento, ai proprietari dei fondi per uso proprio o familiare senza farne commercio, ad eccezione dei frutti di *Hippophae fluviatilis* (Olivello spinoso), *Vaccinium vitis-idaea* (Mirtillo rosso) e *Vaccinium myrtillus* (Mirtillo nero) per i quali il limite è di un chilogrammo al giorno a persona. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi.⁹

2 quater. La raccolta di quantitativi superiori a quelli indicati nei commi 1, 2 e 2 bis è consentita previa autorizzazione da richiedere ai sensi dell'articolo 6 bis.¹⁰

Art. 6

(Deroghe per la raccolta di flora)

1. Ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007 è consentita, previa autorizzazione da richiedere ai sensi dell'articolo 6 bis,¹¹ la raccolta delle specie di flora di interesse regionale di cui all'articolo 3 per scopi commestibili, scientifici, didattici, officinali e commerciali¹² per un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di tre esemplari o parti degli stessi.

2. La raccolta di specie di flora di interesse regionale per un quantitativo superiore a quello indicato al comma 1 è consentita, previa autorizzazione, per motivi scientifici esclusivamente a Musei, Università, Consiglio nazionale delle ricerche¹³ od altri Enti pubblici o privati di ricerca.

3. (ABROGATO).¹⁴

⁸ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

⁹ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

¹⁰ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

¹¹ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

¹² Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

¹³ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

¹⁴ Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

Art. 6 bis

(Autorizzazione alla deroga e autorizzazione alla raccolta di quantitativi superiori)¹⁵

1. La richiesta di autorizzazione alla deroga prevista dall'articolo 6 è inviata a mezzo di PEC o raccomandata A.R. o posta ordinaria o consegnata a mano al Servizio competente in materia di biodiversità e contiene le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici e di residenza del richiedente, con recapito e-mail;
- b) motivo della raccolta;
- c) specie e quantità interessate alla raccolta, con specifica dell'eventuale interesse a raccogliere solo alcune parti degli esemplari;
- d) località e periodo temporale in cui si intende effettuare la raccolta.

2. La raccolta di quantitativi superiori a quelli indicati nell'articolo 4 comma 1 e nell'articolo 5, commi 1, 2 e 2 bis è consentita previa autorizzazione da richiedere secondo le modalità di cui al comma 1.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta per fini commerciali rilasciano all'acquirente documentazione attestante la provenienza, la specie e quantità venduta.

Art. 7

(Esclusioni)

1. Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 9/2007, nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie vegetali oggetto del presente regolamento nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno, eserciti pratiche agro-pastorali.

Art. 8

(Diritti del proprietario del fondo)

1. Ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 9/2007, il proprietario del fondo o chi ne ha titolo legittimo, può vietare la raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale mediante l'apposizione di idonee tabelle, di dimensione non inferiore a cm 21 x 29, recanti la scritta "RACCOLTA FLORA RISERVATA – L.R. 9/2007, art. 64".

2. Le tabelle sono apposte almeno su ognuno dei vertici della proprietà, alla minima distanza consentita dalla linea di confine, ed a 150 metri una dall'altra o comunque ad una distanza tale da consentire di vedere almeno le due tabelle adiacenti.

¹⁵ Articolo aggiunti da art. 5, c. 1, DPR. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

3. (ABROGATO).¹⁶

4. Fermo restando che nessuna limitazione è posta alle attività di sfalcio e pascolo, la raccolta anche da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, commi 1, 2 e 2 ter, 6 e 6 bis.¹⁷

5. I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta adottati dal Direttore centrale competente in relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007, sono efficaci anche nelle aree a raccolta riservata.

6. Per la vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo o delle persone dallo stesso autorizzate, i soggetti rilasciano la documentazione attestante la provenienza, la specie e la quantità venduta.

Art. 9

(Fauna di interesse comunitario)

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 9/2007 e ai fini del presente regolamento, l'allegato F elenca la fauna di interesse comunitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, così come recepito nell'allegato D del DPR 357/1997 e successive modifiche.

Art. 10

(Fauna di interesse regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 9/2007 e ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la fauna selvatica di cui all'allegato G.

Art. 11

(Deroghe per la cattura di fauna)

1. I provvedimenti di deroga al regime di tutela della fauna di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9/2007, rilasciati per scopo scientifico o didattico, riguardano un numero definito di esemplari.

¹⁶ Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

¹⁷ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

2. Non sono rilasciati provvedimenti di deroga per attività che comportano il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di sosta delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE o di interesse regionale di cui all'articolo 10.

3. Con il provvedimento di deroga sono autorizzati metodi selettivi di raccolta e cattura. Sono comunque inammissibili i metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché le modalità di trasporto di cui all'allegato VI della direttiva 92/43/CEE, recepito con l'allegato F del DPR 357/1997 e successive modifiche.

4. Gli animali oggetto di cattura in deroga sono, di norma, rilasciati nel medesimo ambiente in cui sono stati catturati e comunque compatibilmente con le loro esigenze ecologiche.

5. Le deroghe per motivi scientifici, rilasciate ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007, sono ammissibili per le specie o gruppi di specie di cui all'articolo 10 non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, unicamente nell'ambito di un programma di ricerca di cui siano dettagliatamente indicati i contenuti.

6. Le deroghe per motivi scientifici che riguardano le specie indicate all'allegato G, lettere c), d) ed e)¹⁸ sono rilasciate esclusivamente su richiesta di Musei, Università, Consiglio nazionale delle ricerche¹⁹ o altri Enti pubblici o privati di ricerca, anche per conto dei collaboratori esterni accreditati.

7. Le deroghe per motivi scientifici che comportano la soppressione dell'animale non sono consentite per le specie o per le popolazioni delle quali sia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.

8. Le deroghe per motivi didattici sono ammissibili unicamente per la cattura delle specie di cui all'allegato G, lettere a), b)²⁰, non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE.

9. La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata a mezzo di PEC o raccomandata A.R. o posta ordinaria o consegnata a mano al Servizio competente in materia di biodiversità²¹ e contiene le seguenti indicazioni:

a) nome, qualifica ed eventuale Ente di appartenenza del richiedente, con recapito ²² e-mail;

¹⁸ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

¹⁹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

²⁰ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

²¹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

²² Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

- b) breve descrizione del progetto di ricerca o dell'attività didattica, comprendente l'indicazione degli scopi e dei metodi, con particolare riferimento all'uso degli animali catturati;
- c) indicazione delle specie e del numero di individui che si intendono catturare;
- d) località e periodo in cui si intendono effettuare le catture;
- e) descrizione dei metodi e dei mezzi di cattura;
- f) indicazione della destinazione degli animali ed eventuale località e modalità di liberazione.

10. (ABROGATO).²³

Art. 12

(Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla deroga e per le autorizzazioni alla raccolta di quantitativi superiori di flora)²⁴

1. Le autorizzazioni alla deroga e le autorizzazioni alla raccolta di quantitativi superiori di flora, rilasciate dal Servizio competente in materia di biodiversità, contengono gli elementi indicati all'articolo 6 bis, comma 1, per la raccolta di flora o dell'articolo 11, comma 9, per la cattura di fauna ed eventuali prescrizioni e indicazioni tecniche.

2. Alle autorizzazioni è allegato un registro riportante l'indicazione del giorno, quantità, specie e luogo della raccolta o della cattura che deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato, a cura del destinatario del provvedimento, al momento della raccolta o della cattura.

3. Durante l'attività di raccolta o cattura il destinatario delle autorizzazioni è in possesso di un documento di identità in corso di validità e di copia dell'autorizzazione con il registro di cui al comma 2 debitamente compilato.

4. Le autorizzazioni hanno una durata di dodici mesi e non esimono dal rispetto dei diritti dei terzi.

5. Le autorizzazioni, rilasciate per motivi scientifici, a Musei, Università, Consiglio nazionale delle ricerche od altri Enti pubblici o privati di ricerca hanno una durata massima di sessanta mesi.

6. Le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle norme e dei divieti vigenti nelle aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

²³ Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. e), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

²⁴ Articolo sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

7. Le richieste di autorizzazione e le autorizzazioni sono presentate e rilasciate nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo.

8. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni è fissato in quarantacinque giorni, salvo sospensione dei termini.

Art. 13

(Monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali)

1. Al fine di attuare un sistema permanente di monitoraggio delle catture, ferimenti o uccisioni accidentali delle specie faunistiche di cui al presente regolamento, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del DPR 357/1997, il personale di vigilanza dipendente dal Corpo Forestale Regionale ²⁵ è autorizzato alla raccolta degli esemplari morti o feriti per cause accidentali e trasmette i relativi dati alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche²⁶. La Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio.

2. La Regione, nell'ambito del sistema di monitoraggio, può autorizzare alla raccolta degli esemplari di cui al comma 1 soggetti pubblici e privati ovvero coloro che operano nell'ambito di specifici progetti di monitoraggio coordinati dalla Regione²⁷. Il provvedimento di autorizzazione individua altresì le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla Regione e la destinazione degli esemplari raccolti.

3. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento di un archivio informatico riportante i dati delle catture, ferimenti ed uccisioni accidentali. Ferma restando la proprietà intellettuale dei dati, la Regione è autorizzata all'utilizzo dei dati in forma aggregata per lo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito della conservazione e gestione delle specie e degli habitat.

Art. 14

(Vigilanza)

1. Sull'applicazione del presente regolamento vigila il personale di vigilanza del Corpo Forestale Regionale²⁸. Le guardie venatorie volontarie operano nell'ambito del coordinamento previsto all'articolo 27, comma 7, della legge 157/1992.

²⁵ Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

²⁶ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

²⁷ Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

²⁸ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

2. Nell'ambito dei compiti istituzionali, qualora si renda necessario per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o per sottrarre gli esemplari a sicura distruzione o morte, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere alla cattura e spostamento in luoghi idonei, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Flora compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE presente in natura nella Regione Friuli Venezia Giulia

ANGIOSPERME	nome comune	Rif. Dir. 92/43/CEE
<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) Ledeb	Campanelle celesti o Campanella odorosa	All. II, IV
<i>Armeria helodes</i> Martini & Poldini	Armeria delle paludi o spillone	All. *II, IV
<i>Brassica glabrescens</i> Poldini	Cavolo friulano	All. II, IV
<i>Campanula zoysii</i> Wulfen	Campanula di Zois	All. II, IV
<i>Campanula morettiana</i> Reichenb.	Campanula di Moretti	All. IV
<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	Fiordaliso del Carso	All. II, IV
<i>Crambe tataria</i> Sebeók	Crambio di Tataria	All. II, IV
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Pianella della Madonna - Scarpetta di Venere	All. II, IV
<i>Eleocharis carniolica</i> Koch	Giunchina della Carniola	All. II, IV
<i>Erucastrum palustre</i> (Pirone) Vis.	Erucastro delle risorgive o cavolo di palude	All. II, IV

* Allegato sostituito da art. 11, c. 1, DPREg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

<i>Eryngium alpinum</i> L.	Calcatreppola alpina o Regina delle Alpi	All. II, IV
<i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches.	Eufrazia di Marchesetti	All. II, IV
<i>Genista holopetala</i> (Fleischm. ex Koch) Baldacci	Ginestra dei ghiaioni	All. II, IV
<i>Gladiolus palustris</i> Gaud.	Gladiolo palustre	All. II, IV
<i>Himantoglossum adriaticum</i> Baumann	Barbone	All. II, IV
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Liparide	All. II, IV
<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.	Moehringia di Tommasini	All. II, IV
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>banatica</i> (Rochel) Soó	Peonia selvatica sottospecie Banatica	All. II, IV
<i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur.	Raponzolo di roccia	All. IV
<i>Salicornia veneta</i> Pignatti & Lausi	Salicornia veneta	All. *II, IV
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L. C. M. Richard	Viticcini estivi	All. IV
<i>Stipa veneta</i> Moraldo	Lino delle fate	All. *II, IV

NB: L'asterisco (*) indica che si tratta di una specie prioritaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE

Flora di interesse regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

Angiosperme

- 1) *Anemonastrum narcissiflorum* (L.) Holub subsp. *narcissiflorum* (Anemone narcissino)
- 2) *Artemisia genipi* Weber ex Stechm. (Genepy maschio)
- 3) *Artemisia nitida* Bertol. (Assenzio lucido)
- 4) *Asphodelus albus* Mill. subsp. *delphinensis* (Gren. & Godr.) Z.Díaz & Valdés (Asfodelo)
- 5) *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl. (Mestolaccia minore)
- 6) *Bellevalia romana* (L.) Sweet (giacinto romano)
- 7) *Centaurea jacea* L. subsp. *forojulensis* (Poldini) Greuter (Centaurea friulana, Fiordaliso friulano)
- 8) *Chamaeiris graminea* (L.) Medik. (Giaggiolo susinario)
- 9) *Cistus salviifolius* L. (Cisto femmina, Cisto con foglie di salvia)
- 10) *Comarum palustre* L. (Cinquefoglia delle paludi)
- 11) *Daphne alpina* L. subsp. *scopoliana* Urbani (Dafne alpina)
- 12) *Daphne blagayana* Freyer (Dafne blagaiana)
- 13) *Delphinium fissum* Waldst. & Kit. subsp. *fissum* (Speronella lacerata)
- 14) *Dianthus superbus* L. (Garofano a pennacchio)
- 15) *Dichoropetalum carvifolium-chabraei* (Crantz) Soldano, Galasso & Banfi (Imperatoria carvifolia)
- 16) *Digitalis* sp. pl. (Digitale, tutte le specie)
- 17) *Drosera rotundifolia* L. (Drosera)
- 18) *Echinops ritro* L. (Cardo-pallottola coccodrillo)
- 19) *Eriophorum* sp.pl. (tutti gli eriofori)
- 20) *Eryngium maritimum* L. (Calcatreppola marittima)
- 21) *Fritillaria montana* Hoppe ex W.D.J.Koch (Fritillaria minore, Meleagrine minore)
- 22) *Gentiana froelichii* Jan ex Rchb. (Genziana cerulea, tutte le sottospecie)
- 23) *Gentiana lutea* L. (Genziana maggiore, tutte le sottospecie)
- 24) *Gentiana pneumonanthe* L. subsp. *pneumonathe* (Genziana mettimborsa)
- 25) *Gentiana verna* L. subsp. *tergestina* (Beck) Hayek (Genziana di Trieste)

* Allegato sostituito da art. 11, c. 2, DPRReg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

- 26) *Gentianella* sp.pl. (tutte le specie del genere genzianella)
- 27) *Geranium argenteum* L. (Geranio argenteo)
- 28) *Gladiolus illyricus* W.D.J.Koch (Gladiolo illirico)
- 29) *Hemerocallis lilioasphodelus* L. (Giglio dorato)
- 30) *Hottonia palustris* L. (Hottonia palustre; Erba scopina)
- 31) *Hyssopus officinalis* L. subsp. *aristatus* (Godr.) Nyman (Issopo aristato)
- 32) *Iris cengialti* Ambrosi ex A. Kern. subsp. *illyrica* (Asch. & Graebn.) Poldini (Iride celeste, Giaggiolo)
- 33) *Jovibarba* sp. pl. (Semprevivo)
- 34) *Leontopodium alpinum* Cass. (Stella alpina)
- 35) *Leucojum aestivum* L. subsp. *aestivum* (Campanelle maggiori; cipolline)
- 36) *Lilium bulbiferum* L. subsp. *bulbiferum* (Giglio rosso)
- 37) *Lilium carnioicum* Bernh. ex W.D.J. Koch (Giglio arancione)
- 38) *Lilium martagon* L. (Giglio martagone)
- 39) *Limniris sibirica* (L.) Fuss (Giaggiolo di palude)
- 40) *Limonium* sp. pl. (tutte le specie di Limonio)
- 41) *Lomelosia argentea* (L.) Greuter & Burdet (Vedovina delle spiagge)
- 42) *Narcissus poëticus* L. (Narciso)
- 43) *Nuphar lutea* (L.) Sm. (Nannufero)
- 44) *Nymphaea alba* L. (Ninfea bianca)
- 45) *Orchidaceae* Lindl. (tutte le specie (orchidee))
- 46) *Paeonia* sp. pl. (tutte le Peonie)
- 47) *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. (Liliastro)
- 48) *Pedicularis* sp.pl. (tutte le specie di pedicolare)
- 49) *Pinguicula poldinii* J.Steiger & Casper (Pinguicola di Poldini; Erba-unta di Poldini)
- 50) *Primula auricula* L. (Orecchia d' orso)
- 51) *Primula matthioli* (L.) V.A. Richt. (Cortusa di Matthioli)
- 52) *Primula tyrolensis* Schott ex Rchb.f. (Primula tirolese)
- 53) *Primula wulfeniana* Schott subsp. *wulfeniana* (Primula di Wulfen)
- 54) *Pulsatilla montana* (Hoppe) Rchb. subsp. *montana* (Anemone montana)
- 55) *Ranunculus lingua* L. (Ranuncolo delle canne; R. d'acqua)
- 56) *Rhaponticum hemeralpion* Banfi, Galasso & Soldano (Fiordaliso rapontico)
- 57) *Scopolia carnioica* Jacq. (Scopolia della Carniola)

- 58) *Sempervivum* sp.pl. (Semprevivo)
- 59) *Succisella inflexa* (Kluk) Beck (Vedovina rizomatosa)
- 60) *Trachomitum venetum* (L.) Woodson subsp. *venetum* (Apocino veneziano)
- 61) *Trapa natans* L. (Castagna d'acqua)
- 62) *Viola jordanii* Hanry (Viola di Jordan)
- 63) *Viola elatior* Fr. (Viola maggiore)
- 64) *Wulfenia carinthiaca* Jacq. (Wulfenia).

Briofite

- 65) *Buxbaumia viridis* (Mous. ex Lam. & DC) ex Moug. & Nestl.
- 66) *Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb.
- 67) *Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus* (Mitt.) Warnst.
- 68) *Mannia triandra* (Scop.) Grolle
- 69) *Sphagnum* sp.pl. (tutti gli sfagni)

Flora raccogliibile fino alla quantità di un kilogrammo per persone e per giorno

- 1) *Achillea millefolium* L. (Achillea) foglie e fiori
- 2) *Allium ursinum* L. (Aglione) foglie e fiori
- 3) *Arnica montana* L. subsp. *montana* (Arnica) radici, foglie e fiori
- 4) *Aruncus dioicus* (Walter) Fernald (Barba di capra) germogli o turioni
- 5) *Asparagus sp.pl.* (Asparago selvatico) germogli o turioni
- 6) *Capsella bursa-pastori* (L.) Medik. (borsa del pastore) foglie
- 7) *Cicerbita alpina* (L.) Wallr. (Lattuga alpina) foglie
- 8) *Crepis vesicaria* L. (Radicchiella vescicosa) foglie
- 9) *Crepis taraxacifolia* Thuill (Radichella a foglie di tarassaco) foglie
- 10) *Crithmum maritimum* L (Finocchio marino) foglie
- 11) *Diplotaxis tenuifolia* L (DC) (Rughetta selvatica) foglie
- 12) *Equisetum sp. pl.* (Equiseto o Coda cavallina) fusti fertili
- 13) *Fragaria sp. pl.* (Fragola) frutti
- 14) *Galium mollugo* (aggr.) (Caglio bianco) fusti fertili e fiori
- 15) *Galium odoratum* (L.) Scop. (Stellina odorosa, Caglio odoroso) fusti fertili e fiori
- 16) *Humulus lupulus* L. (Luppolo) germogli o turioni
- 17) *Hypericum sp.pl.* (Iperico) fusti fertili e fiori
- 18) *Melissa officinalis* L. subsp. *officinalis* (Melissa) foglie
- 19) *Mentha sp. pl. L.* (Menta) foglie
- 20) *Nasturtium officinale* R.Br. (Crescione) foglie
- 21) *Origanum vulgare* L. (Origano) foglie
- 22) *Papaver rhoeas* L. (Papavero) frutti

* Allegato sostituito da art. 11, c. 3, DPR. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

- 23) *Portulaca oleracea* s.l. L. (Portulaca, porcellana) fusti e foglie
- 24) *Ruscus aculeatus* L. (Pungitopo) germogli o turioni, fusti
- 25) *Ruta graveolens* L. (Ruta) foglie
- 26) *Salvia pratensis* L. (Salvia dei prati) foglie e fiori
- 27) *Salicornia* sp. pl. (esclusa *S. veneta*) fusti
- 28) *Symphytum officinale* L. (Consolida maggiore) fusti e foglie
- 29) *Tragopogon pratensis* L. (Barba di becco) foglie e fiori
- 30) *Valerianella locusta* (L.) Laterr. (Gallinelle, lattughini) foglie

Allegato D (articolo 5, comma 2)*

Flora e parti di flora raccogliabili fino alla quantità di tre kilogrammi per persone e per giorno

- 1) *Chenopodium* sp. pl. (Farinaccio selvatico) foglie
- 2) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke s.l. (Bobbolini, Strigoli) rosette basali e foglie
- 3) *Taraxacum* F.H.Wigg. sect. *Taraxacum* (Dente di Leone) fiori, foglie, radici
- 4) *Urtica dioica* L. (Ortica) fiori, foglie

* Allegato sostituito da art. 11, c. 4, DPR 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

Allegato E (articolo 8, comma 4)*

* Allegato abrogato da art. 12, c. 1, DPREg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

Fauna compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE presente in natura nella Regione Friuli Venezia Giulia

MAMMIFERI	Nome comune	
MICROCHIROPTERA (tutte le specie)	pipistrelli	All. IV Alcune specie all.II. IV
<i>Castor fiber</i>	Castoro	All. II, IV
<i>Dryomys nitedula</i>	Driomio	All. IV
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	All. IV
<i>Ursus arctos</i>	Orso bruno	All. *II, IV
<i>Felis silvestris</i>	Gatto selvatico europeo	All. IV
<i>Lynx lynx</i>	Lince euroasiatica	All. II, IV
<i>Canis lupus</i>	Lupo	All. *II, IV
<i>Lutra lutra</i>	Lontra	All. II, IV
CETACEA (tutte le specie)	cetacei	All. IV

* Allegato sostituito da art. 11, c. 5, DPREg. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

RETTILI		
Testudo hermanni	Testuggine di Hermann	All. II, IV
Caretta caretta	Tartaruga marina comune mediterranea	All. *II, IV
Chelonia mydas	Tartaruga verde	All. *II, IV
Emys orbicularis	Testuggine palustre europea	All. II, IV
Algyroides nigropunctatus	Algiroide magnifico	All. IV
Lacerta agilis	Lucertola agile o Lucertola degli arbusti	All. IV
Iberolacerta horvathi (sub Lacerta horvathi)	Lucertola di Horvath	All. IV
Lacerta viridis	Ramarro orientale	All. IV
Lacerta bilineata (sub Lacerta viridis)	Ramarro occidentale	All. IV
Podarcis melisellensis	Lucertola adriatica	All. IV
Podarcis muralis	Lucertola muraiola	All. IV
Podarcis siculus (sub Podarcis sicula)	Lucertola sicula	All. IV
Hierophis carbonarius (sub Coluber viridiflavus)	Biacco nero	All. IV

<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	All. IV
<i>Zamenis longissimus</i> (sub <i>Elaphe longissima</i>)	Saettone comune	All. IV
<i>Natrix tessellata</i>	Natrice tassellata o Biscia tassellata	All. IV
<i>Telescopus fallax</i>	Serpente gatto	All. IV
<i>Vipera ammodytes</i>	Vipera dal corno	All. IV
ANFIBI		
<i>Salamandra atra</i>	Salamandra alpina comune	All. IV
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	All. II, IV
<i>Proteus anguinus</i>	Proteo comune	All. *II, IV
<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	All. II, IV
<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	All. IV
<i>Rana latastei</i>	Rana di Lataste	All. II, IV
<i>Pelophylax lessonae</i> (sub <i>Rana lessonae</i>)	Rana verde di Lessona	All. IV
<i>Pelobates fuscus insubricus</i>	Pelobate padano	All. *II, IV

<i>Bufo viridis</i> (sub <i>Bufo viridis</i>)	Rospo smeraldino	All. IV
<i>Hyla arborea</i>	Raganella europea	All. IV
<i>Hyla perrini</i> (sub <i>Hyla arborea</i>)	Raganella padana	All. IV
PESCI		
<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	All. *II, IV
ARTROPODI		
<i>Bolbelasmus unicornis</i>		All. II, IV
<i>Cerambyx cerdo</i>	Cerambice delle querce o Capricorno maggiore	All. II, IV
<i>Leptodirus hochenwarti</i>		All. II, IV
<i>Osmoderma eremita</i>	Eremita odoroso	All. *II, IV
<i>Rosalia alpina</i>	Rosalia alpina	All. *II, IV
<i>Arytrura musculus</i>		All. II, IV
<i>Coenonympha oedippus</i>		All. II, IV
<i>Erebia calcaria</i>	Erebia calcaria	All. II, IV

<i>Eriogaster catax</i>	Bombice del prugnolo	All. II, IV
<i>Hyles hippophaes</i>	Sfinge dell'olivello spinoso	All. IV
<i>Lopinga achine</i>		All. IV
<i>Lycaena dispar</i>		All. II, IV
<i>Phengaris arion</i> (sub <i>Maculinea arion</i>)		All. IV
<i>Phengaris teleius</i> (sub <i>Maculinea teleius</i>)		All. II, IV
<i>Parnassius apollo</i>	Apollo	All. IV
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	All. IV
<i>Proserpinus proserpina</i>	Proserpina	All. IV
<i>Zerynthia polyxena</i>	Zerinzia	All. IV
<i>Cordulegaster heros</i>		All. II, IV
<i>Leucorrhina pectoralis</i>	Frontebianca maggiore	All. II, IV
<i>Saga pedo</i>	Stregona dentellata	All. IV
MOLLUSCHI		

<i>Lithophaga lithophaga</i>	Dattero di mare	All. IV
<i>Pinna nobilis</i>	Pinna nobile	All. IV

N.B. (1): L'asterisco (*) indica che si tratta di una specie prioritaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

N.B. (2): il nome scientifico indicato fa riferimento alle più recenti revisioni tassonomiche. Qualora il nome differisca da quello con cui la specie è indicata negli allegati della Direttiva 92/43/CEE, questo viene riportato in parentesi.

N.B. (3): per tutte le specie di mammiferi sopra elencate trova applicazione la tutela prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Fauna di interesse regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

a) Rettili: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo;

b) Anfibi: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo;

c) Crostacei e Molluschi:

1. *Austropotamobius* spp.

2. *Unio* spp.

3. *Microcondylaea* spp.

d) Insetti:

1. *Carabus gigas*

2. *Gasterocercus depressirostris*

3. *Lucanus cervus* (Cervo volante)

4. *Morimus asper funereus* (Cerambice funebre)

5. *Callimorpha* (*Euplagia*, *Panaxia*) *quadripunctaria* (Falena dell'edera)

6. *Euphydryas* (*Eurodryas*, *Hypodryas*) *aurinia*

7. *Neptis* spp.

8. *Melitaea trivialis*

9. *Mellicta britomartis*

10. *Arethusana arethusana*

11. *Thecla betulae*

12. *Empusa fasciata*

13. *Nehalennia speciosa*

14. *Celes variabilis*

* Allegato sostituito da art. 11, c. 6, DPR n. 4/7/2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13/7/2022, n. 28).

15. *Zeuneriana marmorata*

16. Formica gruppo *rufa*

17. *Libelloides longicornis*

e) l'intero popolamento naturale della fauna delle grotte.